

CITTÀ DI CERVIA



COMUNE DI CERVIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16.09.2004, N. 61

INDICE

- Art. 1 - ORARIO DI APERTURA DEL CANILE
- Art. 2 - INGRESSO DEI CANI AL CANILE
- Art. 3 – ABBINAMENTO E INSERIMENTO NUOVI CANI NEI BOX
- Art. 4 – CURA ED IGIENE QUOTIDIANE
- Art. 5 – PULIZIA DEI BOX
- Art. 6 – SGAMBATURE
- Art. 7 – PULIZIA E MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI
- Art. 8 – CIBO
- Art.9 – CURA ED IGIENE PERIODICHE
- Art. 10 – REPARTO INFERMERIA
- Art.11 – PRESTAZIONI VETERINARIE
- Art.12 - MICROCHIPS
- Art. 13 - CUCCIOLI
- Art. 14 – SCHEDE ANAGRAFICHE E SANITARIE
- Art. 15 - REGISTRI
- Art. 16 – VETERINARIO DEL CANILE
- Art. 17 – LIMITAZIONE DELLE NASCITE
- Art. 18 - ADOZIONI
- Art. 19 – SOSTEGNO A DISTANZA
- Art. 20 – RICONSEGNA CANI RITROVATI AI LORO PROPRIETARI
- Art. 21 - TARIFFE
- Art. 22 - DECESSI
- Art. 23 - EUTANASIA
- Art. 24 – LISTA D’ATTESA
- Art. 25 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE VOLONTARIE

Art. 26 - GESTIONE

Art.1 - ORARIO DI APERTURA DEL CANILE

Il canile è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nel periodo invernale e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo estivo. Si intende per estivo il periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

Negli stessi orari e comunque negli orari di servizio, un operatore risponde alle chiamate telefoniche.

E' sempre attiva una segreteria telefonica che fornisce informazioni sugli orari di apertura e sulle emergenze.

Il ritiro dei cani di proprietà può comunque avvenire in qualunque giornata e in qualunque orario compatibilmente con la presenza in servizio degli operatori.

Art.2 - INGRESSO DEI CANI AL CANILE

Al canile accedono prioritariamente:

1. cani in stato di abbandono, vaganti, ritrovati o segnalati da persone che non sono le legittime proprietarie;
2. a titolo gratuito i cani sequestrati;
3. a titolo gratuito i cani di proprietà di persone decedute;
4. i cani di persone costrette a traslocare in alloggi insufficienti;
5. i cani di persone con allergie al pelo del cane o affette da gravi malattie documentate.

Al fine di evitare fenomeni di abbandono e di randagismo, devono essere accolti al canile, a titolo oneroso, dietro pagamento di una tariffa, anche i cani e le cucciolate oggetto di rinuncia di proprietà per altri motivi diversi da quelli elencati.

Le richieste di rinuncia di proprietà vengono annotate in apposita lista d'attesa e devono essere segnalate al servizio guardie zoofile ENPA ed ai servizi comunali e provinciali di protezione e controllo della popolazione canina e felina stabiliti e costituiti ai sensi della L.R.27/2000.

Le rinunce di proprietà accolte vengono registrate oltre che nel registro di carico e scarico dei cani, nel registro dei recuperi. I casi di rinuncia di proprietà (comprese le cucciolate) ripetitivi o non supportati da inderogabili necessità, devono essere segnalati al Sindaco al fine dell'emissione di motivato provvedimento che vieti all'interessato l'ulteriore detenzione di cani.

Art.3 - ABBINAMENTO E INSERIMENTO NUOVI CANI NEI BOX

I cani possono essere ospitati esclusivamente nei box appositamente predisposti.

Gli abbinamenti dei cani che devono coabitare nello stesso box vengono effettuati da operatore che conosce bene i cani del canile anche con la collaborazione delle associazioni animaliste eventualmente convenzionate e tener conto delle caratteristiche fisiche dei cani, dei loro caratteri e della loro "provata" compatibilità. Gli abbinamenti e l'inserimento di un nuovo cane nei box devono avvenire di mattino per consentire agli addetti di verificare la compatibilità fra gli animali nell'arco della giornata. Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati all'indispensabile.

I motivi degli spostamenti vanno annotati sulla scheda anagrafica dei cani.

Art.4 - CURA ED IGIENE QUOTIDIANE

Tutte le mattine, all'inizio delle attività gestionali e tutte le sere prima della chiusura delle operazioni, viene fatta, da parte degli operatori, la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al veterinario di servizio.

I box devono essere dotati di cucce in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente rispetto al numero dei cani presenti nei box, idonee alle dimensioni del cane, e devono essere da lui accessibili agevolmente.

I contenitori per l'acqua devono essere non rovesciabili e maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua. Il contenitore deve essere posto in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

Art.5 - PULIZIA DEI BOX

Tutte le mattine, dopo aver fatto uscire i cani dai box, viene effettuata la pulizia dei box con acqua.

I box vengono poi asciugati e solo successivamente alla loro perfetta asciugatura posso essere fatti rientrare i cani.

La disinfezione ha frequenza quindicinale, ma in caso di malattie trasmissibili deve essere convenientemente intensificata.

Art.6 - SGAMBATURE

Tutti i cani, ad eccezione di quelli posti in quarantena, ed altri casi specifici indicati dal veterinario di servizio, devono essere sgambati quotidianamente per circa 1 ora nelle apposite aree.

Art.7 - PULIZIA E MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI

La pulizia dei locali e degli spazi interni ed esterni del canile viene effettuata quotidianamente.

La pulizia delle aree di sgambatura viene effettuata mediante l'asportazione delle feci, mentre almeno una volta ogni due mesi da aprile a settembre e quando necessario nel restante periodo dell'anno, viene effettuata la loro disinfestazione (con prodotti idonei) dagli ectoparassiti. Allo stesso modo devono essere effettuate la pulizia e la disinfestazione dei recinti di custodia su fondo a terra battuta/sabbiella.

Art.8 - CIBO

I cani vengono alimentati prevalentemente con mangimi composti integrati.

E' compito del Veterinario di Servizio verificare l'idoneità degli alimenti e la loro rispondenza alle specifiche esigenze dei cani ospitati.

Il cibo viene somministrato almeno una volta al giorno nei box preventivamente puliti.

Ai cani di grossa taglia la somministrazione viene effettuata frazionata in due momenti.

Il cibo avanzato durante la giornata deve essere rimosso prima della chiusura delle operazioni serali e non può essere riutilizzato.

Il posizionamento delle ciotole deve essere tale da ridurre al minimo le tensioni fra i cani e da evitare l'inquinamento da feci e urine da parte dei box adiacenti.

Art.9 - CURA ED IGIENE PERIODICHE

La spazzolatura dei cani può avvenire compatibilmente con le esigenze degli animali, anche con la collaborazione del personale volontario delle associazioni animaliste; a quelli con il pelo lungo e lanoso devono essere garantite anche più tosature tenuto conto del tempo necessario alla ricrescita del pelo, mentre a tutti i cani deve essere effettuato almeno un bagno durante l'estate.

Art.10 - REPARTO INFERMERIA

Il canile deve essere dotato di reparto infermeria non adibito ad altri utilizzi.
Il reparto è gestito da parte del veterinario di servizio secondo le buone pratiche veterinarie.

Art.11 - PRESTAZIONI VETERINARIE

Il cane in entrata deve essere posto nel reparto di quarantena per almeno 10 giorni, o per il periodo superiore stabilito dal veterinario di servizio, il quale provvede alla visita clinica dell'animale entro 7 giorni ed ai trattamenti profilattici che ritiene più opportuni.

Il personale deve collaborare con il veterinario di servizio per l'effettuazione di tutte le prestazioni che vuole effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile, ivi comprese le prestazioni di inserimento dei microchips che devono essere fatte durante la visita d'ingresso.

Il personale addetto provvede a segnalare immediatamente al veterinario di servizio qualsiasi cambiamento sospetto o manifesto dei cani.

Art.12 - MICROCHIPS

Tutti i cani ospitati presso il canile sono identificati a cura del gestore, mediante microchips forniti dal Comune.

Art.13 - CUCCIOLI

I cuccioli devono essere tenuti sempre separati dagli adulti ad eccezione della madre. Nel caso di cuccioli senza la madre si può sopperire con un adulto regolatore.

Art.14 - SCHEDE ANAGRAFICHE E SANITARIE

Al momento dell'ingresso del cane al canile deve essere compilata da parte del gestore, la scheda anagrafica contenente la data di accesso al canile, i motivi dell'accesso (con indicazione del luogo di ritrovamento, rinuncia proprietà, ecc.) il nome del cane (se già noto, oppure il nuovo nome che verrà assegnato), la presunta età e il numero di identificazione.

Il cane viene tempestivamente sottoposto a visita da parte del veterinario di servizio che provvede a compilare e sottoscrivere la scheda sanitaria.

La scheda viene aggiornata ogni qualvolta il cane presenti problemi sanitari, con l'annotazione delle patologie e delle terapie praticate.

Ogni foglio della scheda sanitaria deve riportare il nome del cane ed il numero di identificazione.

Le schede devono essere conservate accuratamente in apposito archivio.

Le schede anagrafiche e sanitarie devono essere mostrate, a richiesta, ai referenti formalmente designati delle associazioni di volontariato animaliste e alle guardie zoofile ENPA, mentre alle persone intenzionate all'adozione possono essere mostrate solo le schede sanitarie.

Art.15 - REGISTRI

Il personale addetto deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico, nel quale deve essere riportata la data di entrata e quella della eventuale uscita, i dati anagrafici, nonché gli estremi completi di un documento di identità di chi consegna il cane e di chi lo ritira.

Qualora il proprietario del cane in entrata sia sconosciuto, deve essere annotata la zona di provenienza. Devono inoltre essere registrati i dati segnaletici del cane.

Nel registro vengono inoltre riportati i dati relativi al periodo di sequestro, alla cessione, alla eliminazione eutanasica, ed alla morte degli animali; in quest'ultimo caso deve essere riportata la causa della morte da parte del veterinario di servizio competente che, procede anche a visitare periodicamente il registro.

I dati riportati nel registro di carico e scarico sono all'evenienza confrontati con le segnalazioni del registro cani smarriti.

Art.16 - VETERINARIO DEL CANILE

Il veterinario di servizio redige la scheda sanitaria di ogni cane e ne è responsabile della compilazione e dell'aggiornamento in ogni occasione. Il veterinario di servizio può chiedere la collaborazione degli operatori, compatibilmente al normale svolgimento delle loro mansioni, per le prestazioni che voglia effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile, comprese le operazioni di inserimento dei microchips.

Nei casi emergenza, a specifica richiesta del veterinario di servizio, gli operatori sono sempre tenuti a collaborare.

Il veterinario di servizio attua tutti i provvedimenti utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani informandone il gestore, siano essi di tipo chirurgico, terapeutico, d'urgenza, profilattico o di laboratorio.

Il veterinario di servizio è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e può incaricare gli operatori, previo accordo con gli stessi, alla somministrazione dei farmaci, registrando il tutto nella scheda sanitaria.

Il Servizio d'Urgenza notturno e festivo viene demandato al Servizio Guardia Medica Veterinaria già attivo nel Comune.

Art.17 - LIMITAZIONE DELLE NASCITE

Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

Le Aziende Unità Sanitarie Locali, in collaborazione con le associazioni animaliste, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.

Gli interventi per la limitazione delle nascite, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi Veterinari, se esistenti, presso l'infermeria annessa alla struttura di ricovero, presso gli

ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art.18 - ADOZIONI

In sede di adozione il gestore è tenuto a valutare la compatibilità fra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante.

Alle persone recidive nella rinuncia di proprietà non possono essere affidati cani in adozione. Ogni cane deve essere consegnato alla persona che intende adottarlo, già sverminato, vaccinato da non oltre 12 mesi, dotato di microchip e, se femmina adulta, sterilizzata.

Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, viene data informazione al nuovo proprietario.

Qualora, in casi del tutto eccezionali, venga data in adozione una femmina adulta non sterilizzata oppure un cucciolo femmina, per la quale non sia stato ancora possibile procedere alla sterilizzazione, viene fatto sottoscrivere all'adottante un impegno vincolante volto a riportare la femmina per la sterilizzazione in data concordata a carico dell'AUSL.

I cani non possono essere ceduti a persone residenti fuori dalla Regione Emilia Romagna. Solamente in casi particolari, se l'adottante fornisce serie e comprovate garanzie, il cane può essere ceduto ad un non residente nella Regione Emilia Romagna.

In caso di richiesta di adozione di cani che potrebbero diventare oggetto di combattimenti, maltrattamenti, riproduzione incontrollata, oppure richiesti per scopo di guardia o per la sostituzione di cani scomparsi o morti per casi di avvelenamento o incompatibilità di vicinato o con altri animali, è prevista un'adeguata valutazione dei richiedenti, che può dar luogo a richiesta di informazioni ulteriori sulla loro condotta, sul possibile domicilio e sulle capacità di gestire il cane privatamente e in luoghi pubblici.

A tale scopo il richiedente viene invitato a fornire le proprie generalità ed a presentarsi una seconda volta, dopo un periodo utile, al fine di far eseguire - alle guardie zoofile e ad eventuali altri enti interpellati - gli accertamenti necessari per l'esito della valutazione.

E' vietato dare in adozione o affidare qualsiasi cane a soggetti riconosciuti colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali, in applicazione dell'art. 24, comma 3, L.R.27/2000. Qualora si presenti questa situazione, la richiesta dev'essere segnalata immediatamente alle guardie zoofile dell'ENPA ed ai servizi di polizia amministrativa e giudiziaria.

In tutti gli altri casi è comunque prevista una valutazione sui richiedenti, da parte degli operatori e dei volontari delle associazioni animaliste e la possibilità di raggiungere e controllare/far controllare (nel caso di adozione extraterritoriale, previo accordi con i responsabili di associazioni animaliste o di guardie zoofile del luogo di destinazione) lo stato di benessere del cane.

I cani posti sotto sequestro per maltrattamento e successivamente confiscati non possono essere restituiti o dati in adozione ai precedenti proprietari.

E' possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l'animale.

Al momento dell'adozione o dell'affidamento temporaneo vengono registrati tutti i dati necessari al controllo del cane. L'adottante riceve materiale informativo sugli oneri da assolvere in tutti i casi previsti per legge e sulle elementari norme da mantenere per il corretto rapporto con il proprio animale.

Art.19 - SOSTEGNO A DISTANZA

Il Comune, in collaborazione con il gestore della struttura, promuove programmi di sostegno a distanza dei cani ospitati presso il canile. Il sostegno può essere effettuato da singoli o gruppi e si interrompe per:

- volontà del sostenitore;
- decesso del cane;
- adozione.

La quota annua per il sostegno è approvata dal Comune su proposta del gestore.

Art.20 - RICONSEGNA CANI RITROVATI AI LORO PROPRIETARI

Entro 72 ore dall'avvenuto ritrovamento, il gestore del canile deve provvedere a verificare la proprietà qualora il cane sia tatuato o dotato di microchip mediante accesso all'anagrafe canina, e a darne immediata informazione al legittimo proprietario affinché possa provvedere a riprenderlo in consegna.

Nel caso non risulti possibile individuare il proprietario del cane, il gestore trasmette all'anagrafe canina una scheda segnaletica del cane per confrontarla con eventuali segnalazioni di smarrimento pervenute.

Nel caso in cui il cane risulti sprovvisto di microchip, dovrà esserne fornito prima della riconsegna, con addebito delle relative spese al proprietario.

Art.21 - TARIFFE

Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza al canile, maggiorata dell'importo forfettario per il recupero.

Al proprietario vengono inoltre applicate le spese sostenute dal gestore per eventuali trattamenti sanitari.

Le tariffe per le prestazioni praticate devono essere pubbliche. A tal fine il gestore si deve dotare di una bacheca, situata esternamente al locale di ricezione del pubblico dove deve essere esposta la tabella con l'indicazione delle tariffe per:

- 1) permanenza giornaliera al canile di animali restituiti ai proprietari;
- 2) rinunce di proprietà e cucciolate;
- 3) recupero cani;
- 4) vaccinazioni;
- 5) antiparassitari;
- 6) analisi filariosi o altre analisi;
- 7) inserimento microchip.

Le tariffe indicate ai n° 1-2-3, sono proposte dal gestore e approvate dal Comune.

Art.22 - DECESSI

I cani ritrovati morti nel canile o soppressi per eutanasia, sono smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Art.23 - EUTANASIA

Le soppressioni urgenti sono decise dal veterinario di servizio.

Le soppressioni per gravi ed incurabili malattie sono proposte dal veterinario di servizio e concordate con le associazioni animaliste.

Art.24 - LISTA D'ATTESA

Nel caso in cui la struttura non sia in grado di accogliere prontamente nuovi cani, viene istituita una lista d'attesa sotto la diretta responsabilità del gestore che deve periodicamente vistarla e controllarla.

Nella lista d'attesa devono essere inoltre annotate a parte tutte le rinunce di proprietà.

Le entrate pianificate per rinuncia di proprietà desumibili dalla lista d'attesa devono tener conto dei flussi di criticità stagionali.

Art.25 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE VOLONTARIE

Le associazioni animaliste possono convenzionarsi con il gestore del canile per lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Ogni associazione animalista convenzionata nomina un proprio referente di cui dà comunicazione scritta al gestore.

I volontari delle associazioni animaliste all'interno del canile devono essere muniti di tessera di riconoscimento che attesti l'adesione all'associazione convenzionata.

Presso il canile viene istituito un registro nel quale devono essere sottoscritte dai volontari le presenze giornaliere.

L'orario di accesso nel canile per il personale volontario deve coincidere con l'orario di lavoro osservato dal personale del canile.

Presso l'infermeria del canile è istituita un'agenda utilizzabile per segnalare problemi sanitari degli animali ospitati con firma di presa visione da parte del veterinario di servizio.

L'attività svolta dai volontari consiste normalmente nelle seguenti attività:

- fare sgambare i cani, collaborare agli abbinamenti dei cani nei box, collaborare alla toelettatura;
- accompagnare i visitatori al canile e fornire loro tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione;
- partecipare alle iniziative promosse dal Comune, dal gestore del canile, anche in collaborazione con l'A.USL, scuole e svolgere tutte le attività concernenti la sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti al problema del randagismo e alla tutela degli animali da affezione.

I volontari muniti di tessera di riconoscimento hanno il diritto di prendere visione in tempo reale a richiesta, anche verbale, delle schede anagrafiche e sanitarie dei cani ospitati.

Le associazioni animaliste convenzionate con il gestore del canile possono richiedere che vengano fatte visite e diagnosi mediante professionisti esterni di loro fiducia a loro spese, qualora lo ritengano opportuno.

Art.26 - GESTIONE

Conformemente a quanto previsto dalla circolare del Ministro della Sanità 14 maggio 2001, n.5, la gestione del canile deve essere concessa prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali.